

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

13° Anno n L 90

24 aprile 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 730/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 731/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 732/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 733/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala	7
Regolamento (CEE) n. 734/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso	11
Regolamento (CEE) n. 735/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso	13
Regolamento (CEE) n. 736/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	15
Regolamento (CEE) n. 737/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	17
Regolamento (CEE) n. 738/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	19
Regolamento (CEE) n. 739/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate	20
Regolamento (CEE) n. 740/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate	22

(segue)

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 741/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa le restituzioni nel settore delle carni suine a partire dal 1° maggio 1970	25
Regolamento (CEE) n. 742/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa il limite di tolleranza per i cali risultanti dalla conservazione del risone che ha formato oggetto d'intervento	28
Regolamento (CEE) n. 743/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che fissa il limite di tolleranza per i cali risultanti dalla conservazione dei cereali che hanno formato oggetto d'intervento	29
Regolamento (CEE) n. 744/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 1667/69 relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese	30
Regolamento (CEE) n. 745/70 della Commissione, del 23 aprile 1970, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 565/70 relativo alla gestione del sistema di titoli d'importazione per le mele da tavola	33

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

70/245/CEE :

Decisione della Commissione, del 17 aprile 1970, relativa alla fissazione del prezzo minimo del latte scremato in polvere per la trentaquattresima gara particolare effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 1286/69	34
---	----

70/246/CEE:

Decisione della Commissione, del 17 aprile 1970, relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la venticinquesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/69	36
--	----

70/247/CEE :

Decisione della Commissione, del 17 aprile 1970, relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la ventunesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1871/69	37
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 730/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2218/69⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2218/69 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'8. 11. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 aprile 1970 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	61,73
10.01 B	Frumento duro	60,53 ⁽¹⁾
10.02	Segala	47,43
10.03	Orzo	51,94
10.04	Avena	38,60
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	36,19 ⁽²⁾
10.05 B	Granturco altro	36,19
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	43,28
10.07 C	Sorgo e durra	41,68
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	61,75
11.01 B	Farine di segala	76,85
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	103,48
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	65,85

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 731/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1593/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 aprile 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	1,25
10.02	Segala	0	1,50	1,50	1,50
10.03	Orzo	0	5,00	5,00	8,30
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0,50	0,50	0,50
10.05 B	Granturco altro	0	0,50	0,50	0,50
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	4,50
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,890	0,890	1,477	1,477
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,665	0,665	1,104	1,104
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,775	0,775	1,287	1,287

REGOLAMENTO (CEE) N. 732/70 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 1970
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 737/69 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE ⁽⁵⁾ prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla

base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che l'importo della restituzione fissato in anticipo applicabile ad una esportazione effettuata il terzo mese successivo a quello in cui il certificato d'esportazione è stato rilasciato, viene applicato ad una esportazione effettuata ulteriormente durante la durata di validità del certificato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁶⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo applicabile il 24 aprile 1970 deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
 S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1969, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 aprile 1970 che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega- lato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 733/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni alla esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la

fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969⁽⁵⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate conformemente all'allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 aprile 1970 che fissa le restituzioni per i cereali e per alcune categorie di farine, semole e semolini di frumento o di segala

(u.c./t)

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato — per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana	0 0
10.01 B	Frumento duro	36,50
10.02	Segala ⁽¹⁾	42,50
10.03	Orzo : — per le esportazioni verso : — la zona V c) — l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca — gli altri paesi terzi	53,75 45,50 48,80
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro : — per le esportazioni verso : — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera — gli altri paesi terzi	30,25 35,75

⁽¹⁾ Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE.

N.B. Le zone sono stabilite dal regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è 2 u.c./t.

<i>(u.c./t)</i>		
Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo — durra	
	— per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera	35,75
	— gli altri paesi terzi	36,75
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— le zone I e II	87,65
	— la zona III	92,65
	— la zona IV	90,65
	— gli altri paesi terzi	82,15
	— tenore in ceneri da 521 a 600	78,45
	— tenore in ceneri da 601 a 900	73,75
	— tenore in ceneri da 901 a 1100 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona IV	78,25
	— gli altri paesi terzi	69,65
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	64,75
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,25
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	42,40
	— tenore in ceneri da 701 a 850	42,40
	— tenore in ceneri da 851 a 1150	42,40
	— tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,40
	— tenore in ceneri da 1401 a 1600	33,40
	— tenore in ceneri da 1601 a 1800	28,40
	— tenore in ceneri da 1801 a 2000	28,40

<i>(u.c./t)</i>		
Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro : — per le esportazioni verso : — la zona II — la zona IV b) — gli altri paesi terzi	 89,75 92,55 82,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero : tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso : — la zona I — la zona IV b) — gli altri paesi terzi	 87,65 90,65 82,15

REGOLAMENTO (CEE) N. 734/70 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 1970
che fissa i prelievi applicabili il riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2168/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2168/69 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, per-

venuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nell'allegata tabella del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 276 del 10. 11. 1969, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 aprile 1970 che fissa i prelievi applicabili
al riso e alle rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg)	
		Paesi terzi	SAMA PTOM ⁽¹⁾
10.06	Riso :		
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :		
	(I) Riso greggio (non pilato)	7,672	7,072
	(II) Riso semigreggio (non pilato)	9,590	8,840
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :		
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/ larghezza inferiore a 2 :		
	(a) Riso semilavorato	13,117	11,658
	(b) Riso lavorato a fondo	13,970	12,452
	(II) altro :		
	(a) Riso semilavorato	14,637	13,073
(b) Riso lavorato a fondo	15,691	14 054	
C. spezzato	4,000	3,800	

⁽¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 735/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei quattro mesi seguenti; che l'importo di ogni supplemento deve essere lo stesso per tutta la Comunità;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 1018/67/CEE ⁽⁴⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che ai sensi di detto regolamento quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono stati stabiliti dal regolamento n. 469/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2130/69 ⁽⁶⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel

corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente a quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non v'è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi applicabili il 24 aprile 1970 devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 271 del 29. 10. 1969, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 aprile 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
10.06	Riso :					
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :					
	(I) Riso greggio (non pilato)	0	0	0	0	0
	(II) Riso semigreggio (non pilato)	0	0	0	0	0
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :					
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :					
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0	0
	(II) altro :					
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0	0
	C. spezzato	0	0,200	0,200	0,200	0,200

REGOLAMENTO (CEE) N. 736/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE ⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68 ⁽⁶⁾, ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1967/1968, la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui

bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo, ma non compresi nell'allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 aprile 1970 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. greggio o semigreggio (non pilato) :</p> <p>(I) . . .</p> <p>(II) Riso semigreggio (non pilato) :</p> <p>(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2</p> <p>(b) altro</p> <p>B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :</p> <p>(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :</p> <p>(a) Riso semilavorato :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia</p> <p>— Per le esportazioni verso le zone IV e V</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi</p> <p>(b) Riso lavorato a fondo :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia</p> <p>— Per le esportazioni verso le zone IV e V</p> <p>— Per le esportazioni verso le isole Comorre</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi</p> <p>(II) altro :</p> <p>(a) Riso semilavorato :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria</p> <p>— Per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi</p> <p>(b) Riso lavorato a fondo :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria</p> <p>— Per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi</p> <p>C. spezzato</p>	<p>4,597</p> <p>4,712</p> <p>5,176</p> <p>8,233</p> <p>7,418</p> <p>5,512</p> <p>8,768</p> <p>13,970</p> <p>7,900</p> <p>5,701</p> <p>9,795</p> <p>10,410</p> <p>10,266</p> <p>6,112</p> <p>10,500</p> <p>11,160</p> <p>11,000</p> <p>3,000</p>

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

N.B. : Conformemente al regolamento n. 669/67/CEE (GU n. 241 del 5. 10. 1967), le zone sono quelle stabilite dall'allegato A del regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

REGOLAMENTO (CEE) N. 737/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo ;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso ;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento

n. 359/67/CEE ; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento n. 1018/67/CEE ⁽⁶⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 24 aprile 1970 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 aprile 1970 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. greggio o semigreggio (non pilato) :</p> <p>(I) Riso greggio (non pilato) 0 0 0 0 0 0</p> <p>(II) Riso semigreggio (non pilato) :</p> <p> (a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 0 0 0 0 0 0</p> <p> (b) altro 0 0 0 0 0 0</p> <p>B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :</p> <p> (I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :</p> <p> (a) Riso semilavorato 0 0 0 0 0 0</p> <p> (b) Riso lavorato a fondo 0 0 0 0 0 0</p> <p> (II) altro :</p> <p> (a) Riso semilavorato 0 0 0 0 0 0</p> <p> (b) Riso lavorato a fondo 0 0 0 0 0 0</p> <p>C. spezzato 0 0 0 — — —</p>						

REGOLAMENTO (CEE) N. 738/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1595/69 ⁽³⁾, e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1595/69, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 6.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo (u.c. / 100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	16,57 12,73 ⁽¹⁾ 16,57 12,73 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 739/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 6,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 265/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 265/70 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68 ⁽⁴⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 35 del 13. 2. 1970, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 27 aprile 1970 all'importazione in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo : A. delle specie domestiche : II. altri : a) vitelli b) altri : 1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a) 2. non nominati	Peso vivo 0 (b) 0 9,850 (b)
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. carni : II. della specie bovina : a) domestica : 1. fresche o refrigerate : aa) di vitello : 11. carcasse e mezzene 22. quarti anteriori e busti 33. quarti posteriori e selle bb) di bovini adulti : 11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 22. quarti anteriori 33. quarti posteriori cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti : 11. pezzi non disossati 22. pezzi disossati	Peso netto 0 0 0 18,715 18,715 22,458 28,073 32,111
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : C. altre : I. della specie bovina domestica : a) carni : 1. non disossate 2. disossate	28,073 32,111

⁽¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra la Comunità economica europea e la Danimarca.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 740/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, all'importazione di carni congelate elencate nell'allegato, sezione c), del suddetto regolamento è riscosso un prelievo; che il prelievo applicabile ai prodotti che figurano nella voce 02.01 A II a) 2 aa) è pari alla differenza tra:

- il prezzo di orientamento del prodotto corrispondente, previa applicazione di un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di qualità competitiva rispetto alla carne congelata in questione, della stessa presentazione, e il prezzo medio dei bovini adulti,
- il prezzo del mercato mondiale per le carni congelate, determinato in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto tra quelle più rappresentative, per quanto riguarda la qualità e la quantità, dello sviluppo di tale mercato, aumentato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche determinate dall'importazione delle carni congelate;

considerando che ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo alle norme generali per la fissazione del prelievo applicabile a talune carni bovine congelate⁽³⁾, il prezzo d'orientamento del prodotto corrispondente è il prezzo d'orientamento per i bovini adulti; che tale prezzo d'orientamento è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2435/69 del Consiglio, del 6 dicembre 1969⁽⁴⁾;

considerando che il suddetto coefficiente, calcolato secondo le norme di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,53 dal regolamento (CEE) n. 1072/68 della Commissione, del 25 luglio 1968, relativo alla determinazione degli elementi di calcolo del prelievo per talune

carni bovine congelate⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 206/70⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 990/68 le più favorevoli possibilità di acquisto fra quelle più rappresentative per quanto riguarda la qualità e la quantità, considerate dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 sono determinate tenendo conto anzitutto delle offerte franco frontiera della Comunità oppure, se tali offerte non sono sufficientemente rappresentative della situazione del mercato, tenendo conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, franco frontiera della Comunità, per i vari prodotti che figurano nell'allegato, sezione c), del regolamento (CEE) n. 805/68; che, per i prodotti diversi da quelli considerati nell'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, del predetto regolamento, il prezzo di offerta è convertito in un prezzo che si riferisce ai prodotti del comma suddetto, sulla base dei coefficienti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso regolamento; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1072/68;

considerando che ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1072/68, per la determinazione del prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 la Commissione deve scartare i prezzi d'offerta che non corrispondono ad effettive possibilità d'acquisto, si riferiscono ad una quantità scarsa e non rappresentativa oppure a qualità che differiscono sensibilmente da quella che rappresenta la maggior parte dei prodotti immessi negli scambi internazionali; che devono altresì essere esclusi i prezzi d'offerta relativamente ai quali il generale andamento dei prezzi o le informazioni disponibili consentono di ritenere che non sono rappresentativi della reale tendenza dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che le offerte fatte sul mercato mondiale sono rese franco frontiera della Comunità, tenendo conto delle spese di trasporto e di assicurazione normalmente praticate, di cui la Commissione ha conoscenza;

considerando che l'importo forfettario di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato in 3 unità di conto per 100 kg;

considerando che finché il prezzo del mercato mondiale per la carne congelata non differisce di 1

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 12.

(4) GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 4.

(5) GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 21.

(6) GU n. L 28 del 5. 2. 1970, pag. 9.

unità di conto o più per 100 kg dal prezzo del mercato mondiale precedentemente fissato, viene mantenuto quest'ultimo prezzo ;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che le carni congelate elencate nell'allegato, sezione c), alle voci 02.01 A II a) 2 bb), 02.01 A II a) 2 cc) e 02.01 A II a) 2 dd) del suddetto regolamento, il prelievo è pari a quello applicabile al prodotto che figura nella stessa sezione alla voce 02.01 A II a) 2 aa), previa applicazione del coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti di cui trattasi ; che questo coefficiente è stato fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1072/68 ; che tale regolamento definisce inoltre i requisiti che devono avere determinati prodotti per i quali il prelievo viene fissato mediante i suddetti coefficienti ;

considerando che ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo d'offerta ed il prezzo sia meno elevato di tali quotazioni, il prezzo del mercato mondiale per la carne congelata di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo è sostituito, esclusivamente per le importazioni di cui trattasi, da un prezzo speciale calcolato in base al prezzo d'offerta ;

considerando che, salvo quanto è stato detto sopra, il prelievo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato anteriormente al 25 di ciascun mese ed è applicabile a decorrere dal primo lunedì del mese successivo ; che, tuttavia, il prelievo viene modificato durante tale intervallo di tempo qualora venga constatato che il prezzo del mercato mondiale per la carne congelata subisce delle variazioni importanti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽¹⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del

franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista nel presente regolamento è riprodotta nella tariffa doganale comune ;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni dei regolamenti suddetti ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati secondo quanto è indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti della :

- voce 02.01 A II a) 2 aa),
- voce 02.01 A II a) 2 bb) e cc),

sono quelli corrispondenti alle definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1072/68, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 206/70, per il prodotto in questione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 4 maggio 1970 all'importazione in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg di peso netto
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	II. della specie bovina :	
	a) domestica :	
	2. congelate :	
	aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati	24,240
	bb) quarti anteriori	24,240 (a)
	cc) quarti posteriori	30,300
	dd) altre :	
	11. pezzi non disossati	36,360
	22. pezzi disossati :	
	aaa) quarti anteriori, tagliati con un massimo di cinque pezzi e presentati in un unico blocco di congelazione ; quarti, detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore tagliato con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	30,300 (a)
	bbb) non nominati	41,693 (a)

⁽¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 741/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che fissa le restituzioni nel settore delle carni suine a partire dal 1° maggio 1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento n. 121/67/CEE, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti considerati all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che il regolamento n. 177/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967⁽³⁾, ha stabilito le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri di fissazione del loro importo ;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle carni suine conduce a fissare la restituzione come segue ;

considerando che per i prodotti delle voci tariffarie 02.05 A I e II, 02.06 B I a) ex 6 (« Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs ») e 02.06 B I b) 5 della nomenclatura che figura all'allegato, è opportuno fissare la restituzione ad un importo che, permettendo la partecipazione della Comunità al commercio internazionale, colmi lo scarto fra i prezzi più favorevoli all'importazione nei paesi terzi e i prezzi all'esportazione degli Stati membri esportatori ;

considerando che per i prodotti della voce 02.06 B I b) 2 conviene limitare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative di ciascuno dei prodotti considerati in questa voce e, dall'altro, del carattere particolare delle esportazioni di questi prodotti ;

considerando che per i prodotti della voce 02.06 B I b) ex 6 occorre limitare l'offerta della restituzione ai prodotti di una qualità comparabile a quella dei prodotti della voce 02.06 B I b) 2 ; che occorre quindi prevedere per questi primi prodotti una restituzione uguale a quella applicabile per questi ultimi prodotti ;

considerando che per i prodotti di cui alla voce 15.01 A II conviene adottare un importo che colmi lo scarto fra i prezzi all'importazione più favorevoli nei paesi terzi tradizionalmente importatori ed i prezzi all'esportazione degli Stati membri esportatori ;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi, tradizionalmente più importanti importatori dei prodotti delle voci ex 16.01 A, ex 16.01 B I e II, ex 16.02 A II, ex 16.02 B III a) 1 aa), bb) e cc), 2 e 3, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo uguale a quello precedentemente fissato ;

considerando che, per gli altri prodotti del settore delle carni suine, la limitata partecipazione della Comunità al commercio mondiale rende inopportuna la fissazione di una restituzione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969⁽⁴⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2614/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La lista dei prodotti, per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento n. 121/67/CEE, e l'importo di tale restituzione sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Numero della tariffa	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso netto
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato :	
A	Lardo :	
I	fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	6,50
II	secco o affumicato	7,50
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :	
B	della specie suina domestica :	
I	Carni :	
a)	salate o in salamoia :	
ex 6.	altre :	
	« Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (a)	27,00
b)	secche o affumicate :	
2.	Prosciutto, anche in parti, non disossato	50,00
5.	Pancetta (ventresca), anche in parti	24,20
ex 6.	altre :	
	Prosciutto, lombata e spalla senza osso e coppa, anche in parti	50,00
15.01	Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso :	
A	Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi :	
II	altri	5,00

- (a) — Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.
 — Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra senza spalla e senza prosciutto.
 — Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costole con lardo e cotenna.

Numero della tariffa	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso netto
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano :	
A	di fegato	11,20
B	altri (b) :	
I	Salsicce e salami, stagionati, non cotti	45,00
II	altri	30,00
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie destinate al consumo umano :	
A	di fegato :	
II	altre	14,20
B	altre :	
III	non nominate :	
a)	contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso :	
1.	80 % o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie :	
aa)	Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,30
bb)	Spalle, anche in parti	37,30
cc)	altre	20,00
2.	40 % o più ma meno di 80 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	10,00
3.	meno di 40 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	5,00

(b) — La restituzione applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscossa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

REGOLAMENTO (CEE) N. 742/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che fissa il limite di tolleranza per i cali risultanti dalla conservazione del risone che ha formato oggetto d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c,

considerando che il regolamento (CEE) n. 787/69 prevede che oltre un limite di tolleranza da fissare il valore dei cali rimane a carico degli organismi di intervento; che i cali si riferiscono tanto alle quantità immagazzinate durante la campagna di cui trattasi quanto a quelle che si trovano in giacenza all'inizio di tale campagna;

considerando che, pur tenendo conto delle diverse condizioni climatiche nelle regioni della Comunità, il limite di tolleranza deve essere calcolato sulla base della normale conservazione di un risone che pre-

senti le caratteristiche della qualità tipo; che è pertanto opportuno che tale limite sia il più rigoroso possibile e sia identico in tutta la Comunità;

considerando che, per determinare il limite di tolleranza necessario, il metodo più semplice consiste nell'esprimerlo in percentuale;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il limite di tolleranza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c, del regolamento (CEE) n. 787/69 è fissato per il risone al quattro per mille delle quantità immagazzinate durante la campagna di cui trattasi, maggiorate delle quantità in giacenza all'inizio di detta campagna.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 743/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che fissa il limite di tolleranza per i cali risultanti dalla conservazione dei cereali che hanno formato oggetto d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c,

considerando che il regolamento (CEE) n. 787/69 prevede che, oltre il limite di tolleranza da fissare, il valore dei cali rimane a carico degli organismi di intervento; che i cali si riferiscono tanto alle quantità immagazzinate durante la campagna di cui trattasi quanto a quelle che si trovano in giacenza all'inizio di tale campagna;

considerando che, pur tenendo conto delle diverse condizioni climatiche nelle regioni della Comunità, il limite di tolleranza deve essere calcolato sulla base della normale conservazione di un cereale che presenti le caratteristiche della qualità tipo; che è per-

tanto opportuno che tale limite sia il più rigoroso possibile e sia identico in tutta la Comunità e per tutti i cereali;

considerando che, per determinare il limite di tolleranza necessario, il metodo più semplice consiste nell'esprimerlo in percentuale;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il limite di tolleranza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c, del regolamento (CEE) n. 787/69 è fissato, per i cereali, al tre per mille delle quantità immagazzinate durante la campagna di cui trattasi, maggiorate delle quantità in giacenza all'inizio di detta campagna.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 744/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1667/69 relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1667/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese ⁽²⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 546/70 ⁽³⁾, ha fissato, per quanto concerne questi prodotti, gli importi riscossi all'esportazione e le sovvenzioni accordate all'importazione dalla Francia, destinati a compensare gli effetti delle misure di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69; che i suddetti importi sono stati calcolati a datare dal 1° gennaio 1970, sulla base di un prezzo d'acquisto del burro di 890 FF per 100 chilogrammi, vale a dire applicando una percentuale del 7,64 %;

considerando che la Francia ha deciso, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1586/69, di aumentare a 920,— FF per 100 chilogrammi il prezzo d'acquisto del burro a datare dal 1° aprile 1970; che questo aumento rap-

presenta una diminuzione della precedente percentuale del 3,11 %; che la percentuale del 7,64 %, utilizzata per ultimo per il calcolo degli importi delle sovvenzioni e degli importi di compensazione fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1667/69, deve quindi essere sostituita dalla percentuale del 4,53 %, ferme restando le altre regole di calcolo utilizzate precedentemente per la fissazione degli importi di compensazione e delle sovvenzioni, ed in particolare quella di rinunciare all'applicazione di tali importi e sovvenzioni quando l'incidenza delle misure di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 è insignificante;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1667/69 viene sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I suoi effetti decorrono dal 1° aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 68 del 25. 3. 1970, pag. 11.

ALLEGATO I

Sovvenzioni e importi di compensazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

A. Prodotti per i quali sono fissati importi individuali

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in FF/100 kg peso netto
04.03	Burro :	
	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	43,65
	B. altri :	
	(I) aventi tenore in peso di materie grasse inferiore al 96 %	48,98
	(II) aventi tenore in peso di materie grasse uguale o superiore al 96 %	52,97

B. Prodotti per i quali le sovvenzioni e gli importi di compensazione sono calcolati secondo il tenore di materie grasse

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in FF per 1 % di materie grasse per 100 kg peso netto
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :	
	ex A. aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %	0,343
	B. altri	0,532
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :	
	A. senza aggiunta di zuccheri :	
	ex II. Latte, escluso il latticello di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore al 6 %, e crema di latte in polvere aventi tenore in peso di materie grasse :	
	(1) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 40 %	0,343
	(2) superiore al 40 %	0,532
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere :	
ex b) diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno aventi tenore in peso di materie grasse		
(1) superiore all'11 % e inferiore o uguale uguale al 40 %	0,343	
(2) superiore al 40 %	0,532	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in FF per 1 % di materie grasse per 100 kg peso netto
04.02 (seguito)	<p>B. con aggiunta di zuccheri :</p> <p>I. Latte e crema di latte, in polvere :</p> <p>ex b) diversi dal latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 500 g o meno aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>(1) superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 40 %</p> <p>(2) superiore al 40 %</p> <p>II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere :</p> <p>ex b) diversi da quelli in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiori o uguale a 9,5 %, ed aventi tenore in peso di materie grasse :</p> <p>(1) superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 40 %</p> <p>(2) superiore al 40 %</p>	<p>0,343 (1)</p> <p>0,532 (1)</p> <p>0,343 (1)</p> <p>0,532 (1)</p>

(1) Per i prodotti di questa sottovoce si applica un importo addizionale pari a 0,1311 FF per ogni percento costituente il tenore in saccarosio contenuto in 100 chilogrammi di peso netto del prodotto.

REGOLAMENTO (CEE) N. 745/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1970

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 565/70 relativo alla gestione del sistema di titoli d'importazione per le mele da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/69 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2513/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, relativo al coordinamento e all'unificazione dei regimi d'importazione degli ortofrutticoli applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei paesi terzi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 459/70 della Commissione, dell'11 marzo 1970, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione delle mele da tavola ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 686/70 ⁽⁵⁾, ha instaurato un sistema di titoli d'importazione per le mele da tavola; che, a norma delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, spetta alla Commissione valutare la situazione e decidere in merito al rilascio dei titoli; che la valutazione e la decisione in causa devono essere basate in particolare sulle comunicazioni, da parte degli Stati membri, delle quantità per le quali sono stati chiesti titoli d'importazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/70 della Commissione, del 25 marzo 1970, relativo alla gestione del sistema di titoli d'importazione per le mele da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 459/70, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 686/70 ha deciso in merito al rilascio dei titoli d'importazione sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle quantità richieste fino al 10 aprile 1970;

considerando che la Commissione dispone attualmente dei dati relativi alle domande presentate fino al 17 aprile 1970; che le condizioni del mercato dei prodotti in causa sono rimaste immutate fino ad ora; che è pertanto opportuno estendere alle nuove richieste le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 565/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/70, la data del 10 aprile 1970 è sostituita da quella del 17 aprile 1970.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 del 12. 3. 1970, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 21.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1970

relativa alla fissazione del prezzo minimo del latte scremato in polvere per la trentaquattresima gara particolare effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 1286/69

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(70/245/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a titolo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1286/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo all'asta permanente per il latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese e destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 664/70⁽⁴⁾, detti organismi indicano una gara permanente per alcuni quantitativi di latte scremato in polvere in loro possesso ;

considerando che questa gara è effettuata, salvo disposizioni contrarie previste dal regolamento (CEE) n. 1286/69, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1285/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo ad alcune disposizioni per l'asta permanente per il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini o il pollame, proveniente dalle scorte

degli organismi d'intervento⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 457/70 ; che l'articolo 4 a) del regolamento (CEE) n. 1286/69 prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita per ogni utilizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69 tanto per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che per quello di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1286/69 ;

considerando che a motivo delle offerte presentate per la trentaquattresima gara particolare, della situazione dei mercati e dell'utilizzazione particolare del latte scremato in polvere, è opportuno fissare il prezzo minimo di vendita al livello che figura più sotto ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la trentaquattresima gara particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1286/69, il cui termine per la presentazione delle offerte è terminato il 14 aprile 1970, il prezzo minimo di vendita da adottare per l'aggiudicazione è fissato, per le due

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 81 dell'11. 4. 1970, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 22.

utilizzazioni del latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69 a

- 10,50 unità di conto per 100 kg di latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1286/69,
- 10,50 unità di conto per 100 kg di latte scremato in polvere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1286/69.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1970

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la venticinquesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/69

(I testi in lingua tedesca, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(70/246/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,considerando che, in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1659/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a delle aste permanenti per il burro d'ammasso in possesso degli organismi d'intervento, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 1033/69 e che pone termine alle aste permanenti di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 433/70⁽⁶⁾, detti organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per alcuni quantitativi di burro in loro possesso ;considerando che tale gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/69⁽⁸⁾ ; che l'articolo 11 di tale regolamento

prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita ;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la venticinquesima gara particolare, della situazione dei mercati e del fatto che si tratta di burro destinato ad alcune industrie di trasformazione esportatrici, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la venticinquesima gara particolare, effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1659/69, che termina il 14 aprile 1970, il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 25 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1970.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 211 del 23. 8. 1969, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 53 del 7. 3. 1970, pag. 12.⁽⁷⁾ GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 276 del 10. 11. 1969, pag. 49.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1970

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la ventunesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1871/69

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/247/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, in base all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1871/69 della Commissione, del 22 settembre 1969, relativo ad un'asta permanente per materia grassa proveniente dal latte, destinata alla fabbricazione di miscele di grassi e appartenente agli organismi d'intervento tedesco, francese e olandese⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 194/70⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento francese e olandese hanno indetto una gara permanente per alcuni quantitativi di burro in loro possesso ;

considerando che tale gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1732/69 della Commissione, del 1° settembre 1969, relativo a gare permanenti per lo smaltimento di materia grassa proveniente dal latte destinata alla fabbricazione di miscele di grassi⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2308/69⁽⁸⁾ ; che l'articolo

11 di tale regolamento prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita ;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la ventunesima gara particolare, della situazione dei mercati e del fatto che si tratta di burro destinato alla fabbricazione di talune miscele di grassi, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la ventunesima gara particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1871/69, che termina il 14 aprile 1970, il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 12,50 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1970.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1969, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 27 del 4. 2. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 222 del 2. 9. 1969, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 293 del 21. 11. 1969, pag. 29.

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato delle nuove EURONORM:

Prezzi in unità di conto
(1 unità di conto AME = 1 dollaro USA)

EURONORM 28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	0,85
EURONORM 30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	0,85
EURONORM 31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	0,50
EURONORM 46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1,00
EURONORM 47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità .	1,15
EURONORM 67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	0,35
EURONORM 79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni . .	0,85
EURONORM 80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità . . .	0,85
EURONORM 81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	0,35
Circolare d'informa- zione n. 1	Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici	0,85

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse:

EURONORM 1-55	Ghise e ferroleghie	1,15
EURONORM 2-57	Prova di trazione per l'acciaio	0,85
EURONORM 3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	0,50
EURONORM 4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	0,50
EURONORM 5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	0,50
EURONORM 6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	0,50
EURONORM 7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	0,50
EURONORM 8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a tra- zione dell'acciaio	0,50
EURONORM 9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura del- l'acciaio	0,35
EURONORM 10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	0,35
EURONORM 11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	0,70
EURONORM 12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM 13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	0,50
EURONORM 14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	0,50
EURONORM 15-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Esame della superficie	0,35
EURONORM 16-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Tipi e qualità	0,70
EURONORM 17-57	Vergella di acciaio non legato destinata alla trafilatura ed alla laminazione a freddo — Dimensioni e tolleranze	0,50
EURONORM 18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	0,50
EURONORM 19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	0,35
EURONORM 20-60	Definizione e classificazione degli acciai	0,35
EURONORM 21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	0,50
EURONORM 24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM 25-67	Profilati, laminati mercantili, lamiere e nastri larghi da 3 mm e più, larghi piatti, di acciaio d'uso generale da costruzione — Prescrizioni di qualità . . .	1,00
EURONORM 26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	0,50
EURONORM 27-62	Designazione convenzionale degli acciai	0,70
EURONORM 32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità	1,00

EURONORM 34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM 35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM 36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise. Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,50
EURONORM 37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise. Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,85
EURONORM 38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise. Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	0,35
EURONORM 39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise. Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato	0,50
EURONORM 40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise. Metodo gravimetrico	0,50
EURONORM 41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	0,70
EURONORM 42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	0,70
EURONORM 44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	0,35
EURONORM 45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	0,50
EURONORM 48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati. Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	0,50
EURONORM 52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	6,35
EURONORM 53-62	Travi ad ali larghe parallele	0,35
EURONORM 54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	0,35
EURONORM 55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,35
EURONORM 56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM 57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	0,50
EURONORM 58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM 59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM 60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	0,35
EURONORM 65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	0,35
EURONORM 66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	0,35
EURONORM 76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	0,50
EURONORM 77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	0,85
EURONORM 78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	0,70

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

Nella Repubblica federale di Germania :

Beuth-Vertrieb GmbH

1 Berlin 30, Burggrafenstraße 4-7

Institut Belge de Normalisation — I.B.N. —

Bruxelles 4, 29, avenue de la Brabançonne

Association française de normalisation

— A.F.N.O.R. —

Tour Europe, 92 Courbevoie

Ente Nazionale Italiano di Unificazione — U.N.I. —

Piazza A. Diaz, 2, Milano

Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. —

Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Nel Belgio e nel Lussemburgo :

In Francia :

In Italia :

Nei Paesi Bassi :

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità europee, 37, rue Glesener — Lussemburgo (conto corrente postale n. 191-90).

SERIE « STATISTICHE SOCIALI »

n. 6/1969

POPOLAZIONE E FORZE DI LAVORO

Risultati dell'indagine comunitaria per campione sulle forze di lavoro effettuata nel 1968 nei paesi della Comunità secondo metodi e definizioni comuni.

Il volume contiene un'analisi della popolazione e della sua attività, dei disoccupati e delle persone in cerca di occupazione, delle persone occupate, dell'occupazione femminile e dell'occupazione dei giovani e inoltre un'importante documentazione statistica che fornisce risultati dettagliati per la Comunità, i singoli paesi e le regioni.

Edizione in quattro lingue, 350 pagine.

Prezzo del volume Lit. 1.250.

Per le ordinazioni rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nel retro della presente Gazzetta ufficiale.

